



TESTI APPROVATI

P8_TA(2015)0265

Elusione ed evasione fiscale quali sfide nei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (2015/2058(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la dichiarazione di Monterrey (2002), la conferenza di Doha sul finanziamento dello sviluppo (2008), la dichiarazione di Parigi (2005) e il piano d'azione di Accra (2008),
- viste le risoluzioni 68/204 e 68/279 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla terza conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo, che si terrà ad Addis Abeba (Etiopia) dal 13 al 16 luglio 2015,
- visto il lavoro del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale¹,
- visto il Modello di convenzione contro la doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo delle Nazioni Unite²,
- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo³,
- vista la comunicazione della Commissione del 21 aprile 2010 dal titolo "Fiscalità e sviluppo: cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria" (COM(2010)0163),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2015 intitolata "Un partenariato mondiale per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile dopo il 2015" (COM(2015)0044),
- vista la comunicazione della Commissione del 18 marzo 2015 sulla trasparenza fiscale

¹ <http://www.un.org/esa/ffd/tax/>

² <http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm>

³ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

per combattere l'evasione e l'elusione fiscali (COM(2015)0136),

- vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali¹,
 - vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su fiscalità e sviluppo – cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria²,
 - vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2010 sulla promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria³,
 - vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nel settore pubblico e privato: l'impatto sui diritti dell'uomo nei paesi terzi⁴,
 - vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla promozione dello sviluppo di pratiche commerciali responsabili, compreso il ruolo dell'industria estrattiva nei paesi in via di sviluppo⁵,
 - vista la sua risoluzione del 25 novembre 2014 sull'UE e sul quadro di sviluppo globale post 2015⁶,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulla relazione 2013 dell'UE sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo⁷,
 - visto l'articolo 208 TFUE che stabilisce l'eliminazione della povertà quale obiettivo principale della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo e sancisce il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0184/2015),
- A. considerando che i flussi finanziari illeciti (ossia tutti i flussi finanziari privati non registrati che riguardano capitale guadagnato, trasferito o utilizzato illegalmente) derivano in generale da attività di evasione ed elusione fiscali, come l'abuso nella determinazione dei prezzi di trasferimento, e contrastano con il principio secondo cui le imposte dovrebbero essere versate nel luogo in cui sono generati gli utili, e che tutti i maggiori testi e conferenze internazionali sul finanziamento dello sviluppo considerano l'evasione e l'elusione fiscali uno dei principali ostacoli alla mobilitazione delle entrate nazionali per lo sviluppo;
- B. considerando che, secondo la relazione 2014 di Global Financial Integrity, gli

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0205.

² GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 37.

³ GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 29.

⁴ Testi approvati, P7_TA(2013)0394.

⁵ Testi approvati, P7_TA(2014)0163.

⁶ Testi approvati, P8_TA(2014)0059.

⁷ Testi approvati, P7_TA(2014)0251.

investimenti esteri diretti e l'aiuto pubblico allo sviluppo tra il 2003 e il 2012 rappresentano insieme poco meno dei flussi illeciti; che i flussi finanziari illeciti ammontano a circa dieci volte il valore degli aiuti economici ricevuti dai paesi in via di sviluppo e che dovrebbero essere destinati a eliminare la povertà e a creare benessere e sviluppo sostenibile, e che tali flussi rappresentano una fuga illecita annua di capitali dai paesi in via di sviluppo pari a circa 1 000 miliardi di USD;

- C. considerando che le entrate pubbliche generate dalle industrie estrattive sono essenziali ai fini delle strategie di sviluppo di molti paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno sviluppati, ma che il potenziale offerto da tali industrie per aumentare il gettito fiscale non è nel complesso opportunamente sfruttato, a causa dell'inadeguatezza delle norme fiscali o delle difficoltà incontrate nel farle rispettare, dal momento che gli accordi tra i governi dei paesi in via di sviluppo e le imprese estrattive sono solitamente creati ad hoc e negoziati in assenza di trasparenza e di orientamenti chiari;
- D. considerando che la presenza di ampi settori informali nelle economie dei paesi in via di sviluppo rende quasi impossibile una tassazione diffusa, e che nei paesi in cui una grande percentuale della popolazione vive in povertà una parte considerevole del PIL non è tassabile;
- E. considerando che regimi fiscali equi, bilanciati, efficienti e trasparenti garantiscono ai governi entrate finanziarie fondamentali per poter garantire ai cittadini il diritto ai servizi pubblici di base, come l'assistenza sanitaria e l'istruzione per tutti, e che politiche fiscali redistributive contribuiscono ad attenuare l'effetto delle crescenti diseguglianze su coloro che si trovano in maggiore difficoltà;
- F. considerando che, secondo l'UNCTAD, circa il 30 % degli stock di investimenti transfrontalieri delle imprese è transitato per paesi intermedi ("conduit"), prima di raggiungere la propria destinazione in qualità di attività produttiva;
- G. considerando che le entrate provenienti dalle imposte sulle società costituiscono una quota significativa delle entrate nazionali dei paesi in via di sviluppo, che risentono pertanto in maniera particolare dell'elusione fiscale delle imprese, e che negli ultimi anni tali paesi hanno costantemente abbassato le aliquote fiscali;
- H. considerando che i paradisi fiscali e le giurisdizioni in cui vige il segreto bancario, che consentono di mantenere private le informazioni bancarie o finanziarie, uniti ai regimi "zero tasse" per attrarre capitali e redditi che sarebbero dovuti essere assoggettati a tassazione in altri paesi generano una concorrenza fiscale dannosa, compromettono l'equità del sistema tributario e distorcono il commercio e gli investimenti, a danno soprattutto dei paesi in via di sviluppo, con una perdita stimata di 189 miliardi di USD di entrate fiscali annue;
- I. considerando che l'imposizione fiscale può essere una fonte affidabile e sostenibile di finanziamento per i paesi in via di sviluppo e ha il vantaggio di essere più stabile rispetto ai meccanismi tradizionali di finanziamento dello sviluppo, come i prestiti agevolati, solo se il regime impositivo è equo, bilanciato, efficiente e trasparente, l'amministrazione fiscale è efficace ed efficiente e promuove l'osservanza degli obblighi fiscali e le entrate pubbliche sono utilizzate in modo trasparente e responsabile;
- J. considerando che i potenziali benefici derivanti da un'imposizione e da politiche fiscali

efficaci e trasparenti vanno oltre l'incremento delle risorse disponibili per lo sviluppo e hanno un effetto positivo diretto sulla buona governance e sulla creazione dello Stato, grazie al rafforzamento delle istituzioni democratiche, dello Stato di diritto e del contratto sociale tra governo e cittadini, al fine di creare un collegamento reciproco fra imposte, servizi pubblici e privati e tentativi di promozione della stabilità dei bilanci pubblici, favorendo l'indipendenza a lungo termine dagli aiuti esteri e consentendo ai paesi in via di sviluppo di essere reattivi e responsabili verso gli obiettivi nazionali, nonché di assumersi la responsabilità delle loro scelte politiche;

- K. considerando che la necessità di aumentare le entrate nazionali è divenuta più pressante a causa della crisi economica e finanziaria;
- L. considerando che l'ammontare delle risorse raccolte dai paesi in via di sviluppo attraverso la mobilitazione delle entrate nazionali è cresciuto costantemente e che sono stati realizzati importanti progressi in questo ambito grazie all'aiuto dei donatori internazionali;
- M. considerando che i paesi in via di sviluppo devono affrontare notevoli vincoli di natura politica, amministrativa e tecnica per quanto concerne l'aumento del gettito fiscale a causa di insufficienti risorse umane e finanziarie per la riscossione delle tasse, di una capacità amministrativa non adatta a gestire la complessità della riscossione delle imposte sulle società transnazionali, della carenza di capacità e di un'infrastruttura per la riscossione delle tasse, dell'esodo del personale qualificato dalle amministrazioni fiscali, della corruzione, della mancanza di legittimità del sistema politico, della mancata partecipazione alla cooperazione internazionale in materia fiscale, nonché di una distribuzione iniqua degli utili e di una cattiva governance fiscale;
- N. considerando che l'attuale contesto globale caratterizzato dalla liberalizzazione degli scambi e dall'eliminazione progressiva delle barriere commerciali degli ultimi anni ha incrementato la quantità di merci scambiate a livello transfrontaliero, ma ha anche reso più difficile per i paesi in via di sviluppo che dipendono in larga misura dalle imposte sul commercio, in particolare quelli meno sviluppati, rimediare alla diminuzione di tali imposte e passare ad altre tipologie di risorse interne, in particolare a un mix impositivo ben equilibrato;
- O. considerando che negli ultimi anni si è assistito a un aumento del numero di convenzioni fiscali sottoscritte dai paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo e che sono state impiegate per ridurre il carico fiscale nei trasferimenti finanziari transfrontalieri, riducendo al minimo le capacità di mobilitazione delle risorse interne dei paesi in via di sviluppo e fornendo alle imprese multinazionali varie possibilità per evitare la tassazione; che da una recente valutazione d'impatto condotta dal governo olandese è emerso che il sistema fiscale dei Paesi Bassi ha facilitato l'elusione della ritenuta d'acconto, determinando una perdita dei ricavi da dividendi e interessi assoggettati a

ritenuta d'acconto nei paesi in via di sviluppo pari a 150-550 milioni di EUR l'anno¹;

- P. considerando che, in termini comparativi, i paesi in via di sviluppo realizzano ricavi significativamente inferiori rispetto alle economie avanzate (con un rapporto pressione fiscale/PIL compreso tra il 10-20 %, contro il 30-40 % delle economie OCSE) e sono caratterizzati da una base imponibile estremamente ridotta; che esiste un notevole potenziale per l'ampliamento delle basi imponibili e per l'aumento del gettito fiscale al fine di fornire i mezzi necessari per le responsabilità essenziali di governo;
- Q. considerando che i paesi in via di sviluppo tentano di attrarre investimenti soprattutto offrendo diversi incentivi ed esenzioni fiscali che non sono né trasparenti né basati su un'adeguata analisi costi-benefici, e spesso non riescono ad attrarre investimenti concreti e sostenibili, pongono le economie in via di sviluppo in competizione le une contro le altre per offrire i trattamenti fiscali più favorevoli e ottengono risultati sfavorevoli in termini di sistemi tributari efficienti ed efficaci, provocando una concorrenza fiscale dannosa;
- R. considerando che gli Stati membri si sono già impegnati a destinare lo 0,7 % delle loro RNL all'aiuto pubblico allo sviluppo e che l'ammontare dell'aiuto a favore della mobilitazione delle risorse interne è ancora molto ridotto (pari a meno dell'1 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo totale del 2011), e che solo lo 0,1 % circa (ossia 118,4 milioni di USD) del suddetto aiuto è stato destinato nel 2012 alla creazione di capacità in materia fiscale;
- S. considerando che molti paesi in via di sviluppo non riescono a raggiungere nemmeno il livello fiscale minimo necessario a finanziare il loro funzionamento di base, i loro servizi pubblici e gli sforzi per ridurre la povertà;
- T. considerando che la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e gli istituti finanziari degli Stati membri forniscono aiuti alle imprese private dei paesi in via di sviluppo in modo diretto attraverso la concessione di prestiti, oppure indiretto, sostenendo intermediari finanziari, quali banche commerciali e fondi di investimento privati, che a loro volta concedono prestiti alle imprese o investono in esse;
- U. considerando che è auspicabile che i paesi in via di sviluppo godano di una migliore rappresentazione nelle strutture e nelle procedure della cooperazione fiscale internazionale, in modo da partecipare su un piano di parità alla formulazione e alla riforma delle politiche fiscali globali;
- V. considerando che il Comitato di esperti sulla cooperazione internazionale in materia fiscale è un organo sussidiario del Consiglio economico e sociale e dedica particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione;
- W. considerando che un sufficiente livello di finanze pubbliche può essere determinante per

¹ "Evaluation issues in financing for development Analysing effects of Dutch corporate tax policy on developing countries" (Aspetti di valutazione nel finanziamento allo sviluppo - Analisi degli effetti della politica olandese in materia di imposta sulle società sui paesi in via di sviluppo), studio commissionato dal Policy and Operations Evaluation Department (IOB) del ministero per gli Affari esteri dei Paesi Bassi, novembre 2013.

promuovere società più eque che rifiutino la discriminazione tra uomini e donne e garantiscano un sostegno specifico ai minori e alle altre categorie vulnerabili;

1. invita la Commissione a proporre rapidamente un piano d'azione ambizioso, sotto forma di comunicazione, per sostenere i paesi in via di sviluppo che lottano contro l'evasione e l'elusione fiscali e per aiutarli a istituire sistemi fiscali equi, bilanciati, efficienti e trasparenti, tenendo conto del lavoro intrapreso dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE in previsione della conferenza sul finanziamento allo sviluppo di Addis Abeba (Etiopia) in programma dal 13 al 16 luglio 2015, e dell'impatto delle convenzioni fiscali internazionali sui paesi in via di sviluppo;
2. insiste sul fatto che la mobilitazione efficace delle risorse nazionali e il rafforzamento dei sistemi tributari saranno un fattore indispensabile per realizzare il quadro post 2015 che sostituirà gli obiettivi di sviluppo del millennio, il che rappresenta una strategia sostenibile per superare la dipendenza dagli aiuti esteri nel lungo termine, e pone l'accento sul fatto che la presenza di sistemi fiscali efficienti ed equi è essenziale per eliminare la povertà, contrastare le disuguaglianze e promuovere il buon governo e il consolidamento dello Stato; rammenta che alcune attività economiche transnazionali hanno avuto conseguenze negative sulla capacità dei paesi di generare entrate pubbliche nazionali e di scegliere la propria struttura impositiva, mentre l'aumento della mobilità del capitale, unita al ricorso ai paradisi fiscali, ha alterato notevolmente le condizioni della tassazione; esprime preoccupazione anche per il livello di corruzione e per la mancanza di trasparenza nella pubblica amministrazione, che impediscono di utilizzare le entrate fiscali in investimenti per il consolidamento dello Stato, i servizi pubblici o le infrastrutture pubbliche;
3. osserva che nella maggior parte dei paesi in via di sviluppo la percentuale di entrate fiscali rispetto al PIL rimane bassa, il che li rende particolarmente vulnerabili alle attività di evasione ed elusione fiscale da parte di singoli contribuenti e delle imprese; sottolinea che ciò rappresenta una considerevole perdita finanziaria per tali paesi, in quanto incoraggia la corruzione e nuoce alla politica di sviluppo dell'UE, e che l'adozione di misure adeguate a livello nazionale, unionale e internazionale contro tali pratiche dovrebbe essere prioritaria per l'Unione e i suoi Stati membri e tenere conto delle esigenze e delle limitazioni di accesso alle entrate fiscali dei paesi in via di sviluppo; ritiene che l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel trainare gli sforzi internazionali intesi a contrastare i paradisi fiscali, la frode e l'evasione fiscali, fornendo il buon esempio, e dovrebbe cooperare con i paesi in via di sviluppo per opporsi alle pratiche aggressive di elusione fiscale adottate da talune imprese transnazionali e cercare modalità con cui aiutare tali paesi a resistere alle pressioni per la partecipazione alla concorrenza fiscale;

Piano d'azione per la lotta all'evasione e all'elusione fiscali nei paesi in via di sviluppo

4. esorta la Commissione ad adottare provvedimenti concreti ed efficaci per sostenere i paesi in via di sviluppo e le strutture regionali in materia di amministrazione tributaria, come il Forum africano di amministrazione fiscale e il Centro interamericano delle amministrazioni tributarie, nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali, nell'elaborazione di politiche fiscali eque, bilanciate, efficienti e trasparenti, nella promozione di riforme amministrative e nell'aumento della quota, in termini di aiuto e sviluppo, dell'assistenza finanziaria e tecnica alle amministrazioni tributarie nazionali dei paesi in via di sviluppo; sostiene che è opportuno fornire tale assistenza per rafforzare l'apparato

giudiziario e le agenzie anticorruzione dei suddetti paesi; chiede che siano riunite le competenze nel settore pubblico degli Stati membri e dei paesi beneficiari con l'obiettivo di migliorare le attività di cooperazione, producendo nel contempo risultati preliminari concreti per i paesi beneficiari; sostiene l'organizzazione di seminari, sessioni formative, missioni di esperti, visite di studio e attività di consulenza;

5. invita la Commissione ad assegnare alla buona governance fiscale e a una riscossione delle imposte equa, bilanciata, efficiente e trasparente un posto di primo piano nell'agenda del suo dialogo programmatico (in materia di politica, sviluppo e commercio) e in tutti gli accordi di cooperazione allo sviluppo con i paesi partner, migliorando la titolarità e la responsabilità nazionale attraverso la promozione di un contesto in cui i parlamenti nazionali siano in grado di contribuire in modo significativo all'elaborazione e al controllo dei bilanci nazionali, anche per quanto concerne le entrate nazionali e le questioni fiscali, e favorendo il ruolo della società civile nel controllo pubblico della governance fiscale e il monitoraggio dei casi di frode fiscale, anche attraverso l'istituzione di efficaci sistemi di tutela degli informatori e delle fonti giornalistiche;
6. chiede con urgenza che siano rese disponibili in formati aperti le informazioni riguardanti la titolarità effettiva di società, fondi fiduciari e altre istituzioni, al fine di impedire che società fittizie anonime ed entità giuridiche simili siano utilizzate per riciclare denaro, finanziare attività illecite o terroristiche, nascondere l'identità di individui corrotti e di criminali e occultare la sottrazione di fondi pubblici e profitti derivanti da traffici illeciti e dall'evasione fiscale illegale; ritiene inoltre che tutti i paesi dovrebbero come minimo adottare e attuare pienamente le raccomandazioni antiriciclaggio del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI);
7. invita l'UE e i suoi Stati membri ad applicare il principio in base al quale le società multinazionali quotate o non quotate di tutti i paesi e settori, in particolare quelle che si occupano dell'estrazione di risorse naturali, sono tenute ad adottare la norma della rendicontazione paese per paese, che le obbliga a pubblicare nelle loro relazioni annuali e paese per paese, per ciascun territorio in cui operano, le ragioni sociali di tutte le controllate, i relativi risultati finanziari, le informazioni fiscali pertinenti, i beni e il numero di dipendenti, come pure a garantire che tali informazioni siano a disposizione del pubblico e a ridurre al minimo gli oneri amministrativi escludendo le micro-imprese; chiede alla Commissione di presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva contabile; ricorda che la trasparenza pubblica è un elemento fondamentale per correggere l'attuale sistema fiscale e rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica; invita l'OCSE a raccomandare che il modello di rendicontazione paese per paese proposto sia pubblicato da tutte le società multinazionali, onde garantire che le amministrazioni finanziarie di tutti i paesi abbiano accesso a informazioni complete che consentano loro di valutare i rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento e stabilire il modo più efficace per impiegare le risorse di audit; sottolinea che le esenzioni e i vantaggi fiscali riconosciuti agli investitori stranieri in virtù delle convenzioni fiscali bilaterali offrono alle imprese multinazionali un vantaggio competitivo ingiusto rispetto alle imprese nazionali, in particolare le PMI;
8. chiede la revisione delle condizioni e delle normative fiscali in base alle quali operano le industrie estrattive; invita l'UE a potenziare l'assistenza ai paesi in via di sviluppo a favore dell'obiettivo di assoggettare a un'adeguata tassazione l'estrazione delle risorse naturali, di rafforzare la posizione negoziale dei governi dei paesi ospitanti onde

ottenere un migliore rendimento dal loro patrimonio di risorse naturali e di stimolare la diversificazione della loro economia; sostiene l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) e l'ampliamento della sua portata anche alle aziende di produzione e alle imprese che commerciano materie prime;

9. accoglie con favore l'adozione di un meccanismo di scambio automatico delle informazioni, quale strumento fondamentale per migliorare la trasparenza e la cooperazione a livello globale nella lotta all'elusione e all'evasione fiscali; riconosce tuttavia che è necessario fornire sostegno continuo a livello finanziario, di competenze tecniche e di tempo affinché i paesi in via di sviluppo possano sviluppare la capacità necessaria per inviare ed elaborare le informazioni; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che il nuovo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali comprenda un periodo di transizione per i paesi in via di sviluppo, riconoscendo che, nel rendere tale standard reciproco, si possono di fatto escludere i paesi che non dispongono delle risorse e della capacità necessari per creare un'infrastruttura per la raccolta, la gestione e la condivisione delle informazioni richieste; ritiene inoltre auspicabile prevedere una norma unica sulla riservatezza;
10. chiede che si giunga entro la fine del 2015 a una definizione condivisa a livello internazionale di paradisi fiscali, a sanzioni per gli operatori che vi fanno ricorso e a una lista nera di paesi, compresi quelli nell'UE, che non lottano contro l'evasione fiscale o che la accettano; invita l'Unione a sostenere la riconversione economica di quei paesi in via di sviluppo che sono paradisi fiscali; chiede agli Stati membri che hanno dipendenze e territori che non fanno parte dell'Unione di collaborare con le amministrazioni di tali aree affinché siano adottati i principi della trasparenza fiscale, nonché di provvedere affinché nessuno di essi funga da paradiso fiscale;
11. invita l'Unione europea e gli Stati membri a garantire che, durante i negoziati sulle convenzioni in materia fiscale e di investimento con i paesi in via di sviluppo, gli utili o i profitti derivanti dalle attività transfrontaliere siano sottoposti a tassazione nello Stato della fonte in cui si ricava o si crea valore; sottolinea, al riguardo, che il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite assicura un'equa distribuzione dei diritti fiscali tra lo Stato della fonte e quello di residenza; evidenzia che, in sede di negoziazione delle convenzioni fiscali, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE;
12. esorta la Commissione e tutti gli Stati membri, sulla base dell'esempio fornito da alcuni di essi, a condurre valutazioni d'impatto delle politiche fiscali europee sui paesi in via di sviluppo e a condividere le "buone pratiche", onde rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo e migliorare le pratiche esistenti, nonché a tenere in debito conto le ricadute negative sui paesi in via di sviluppo e le esigenze particolari di tali paesi; accoglie con favore la revisione del piano d'azione sull'evasione e l'elusione fiscali, condotta dalla Commissione e che sarà illustrata nel 2015, ed esorta gli Stati membri a concordare senza indugio una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società;
13. sostiene fermamente l'insieme delle iniziative internazionali esistenti per riformare il sistema globale, compresa l'iniziativa dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, ponendo particolare enfasi su una maggiore partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle strutture e alle procedure della cooperazione fiscale internazionale; esorta l'Unione e gli Stati membri a garantire che il comitato fiscale delle

Nazioni Unite si trasformi in un vero e proprio organismo internazionale, dotato di risorse adeguate e di sufficienti mezzi supplementari nell'ambito del Consiglio economico e sociale dell'ONU, onde assicurare che tutti i paesi possano partecipare su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma delle politiche fiscali globali; sottolinea che è opportuno prevedere sanzioni sia per le giurisdizioni non cooperative che per gli istituti finanziari che operano nei paradisi fiscali;

14. sottolinea che livelli sufficienti di finanze pubbliche possono contribuire a ristabilire l'equilibrio nella disparità fra uomini e donne e offrono strumenti utili a garantire un migliore sostegno ai minori e ai gruppi vulnerabili della società, e riconosce che sebbene l'evasione fiscale abbia conseguenze sul benessere degli individui, essa è particolarmente dannosa per le famiglie povere e a basso reddito, dove le donne sono spesso sottorappresentate;
15. osserva con preoccupazione che molti paesi in via di sviluppo si trovano in una posizione negoziale molto debole rispetto a taluni investitori diretti esteri; ritiene che le società dovrebbero essere tenute ad assumersi impegni precisi in termini di ricaduta positiva dei loro investimenti sullo sviluppo socioeconomico locale e/o nazionale del paese ospitante; invita la Commissione, il Consiglio e i governi partner ad assicurare che gli incentivi fiscali non costituiscano opportunità aggiuntive di elusione fiscale; sottolinea che gli incentivi dovrebbero essere più trasparenti e, idealmente, orientati alla promozione degli investimenti nello sviluppo sostenibile;
16. invita la BEI, la BERS e gli istituti per il finanziamento allo sviluppo degli Stati membri a controllare e garantire che le imprese o le altre entità giuridiche che ricevono sostegno non partecipino all'evasione e all'elusione fiscali mediante l'interazione con intermediari finanziari presenti in centri offshore e paradisi fiscali oppure agevolando i flussi illeciti di capitale, nonché a potenziare le loro politiche in materia di trasparenza, pubblicando tutte le loro relazioni e indagini; chiede alla BEI di applicare la dovuta diligenza, esigendo una relazione annuale paese per paese, tracciando i beneficiari effettivi e controllando la determinazione dei prezzi di trasferimento al fine di garantire la trasparenza degli investimenti e di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali;

o

o o

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.